

ALLEGATO F – SCHEMA DI PROTOCOLLO D’INTESA CeRVEnE

per l’attivazione ed il funzionamento del

Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione e Gestione delle Emergenze (CeRVEnE)

FRA

- la **Regione Campania**, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Amministrazione regionale, nel prosieguo del presente atto denominata “Regione”;
- l’**Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali**, rappresentata dal Direttore del Dipartimento pro tempore, a tanto autorizzato dai competenti organi dipartimentali, domiciliato per la carica presso la sede del Dipartimento, nel prosieguo del presente atto denominata “Università”;
- l’**ASL Salerno**, rappresentata dal Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda, nel prosieguo del presente atto denominata “ASL Salerno”;
- l’**Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno**, rappresentato dal Direttore Generale pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede dell’Istituto, nel prosieguo denominato “IZSM”;

di seguito congiuntamente denominate le “Parti”.

PREMESSO CHE

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 867 del 14 dicembre 2010 è stata prevista la realizzazione del Polo Integrato finalizzato all’erogazione di prestazioni sanitarie ad elevata complessità, nonché allo sviluppo della didattica e della ricerca applicata nei settori della sicurezza alimentare e della sanità pubblica veterinaria;
- con la medesima deliberazione è stato approvato lo schema di Protocollo d’intesa tra la Regione Campania e l’Università degli Studi di Napoli Federico II, sottoscritto in data 4 maggio 2011, che prevede l’operatività del Polo Integrato attraverso Centri di Riferimento Regionali istituiti dalla Giunta Regionale;
- con deliberazione della Giunta Regionale n. 114 del 7 marzo 2015 è stato istituito il Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione e Gestione delle Emergenze, denominato CeRVEnE, quale struttura di supporto tecnico-operativo del Servizio Sanitario Regionale per la prevenzione e gestione delle emergenze di interesse per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017 ha definito i Livelli Essenziali di Assistenza, includendo, nell’ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, attività afferenti alla sanità pubblica veterinaria, alla sicurezza alimentare, alla gestione delle emergenze e alla tutela della salute pubblica;
- il Regolamento (UE) 2017/625 disciplina i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali lungo la filiera agroalimentare e negli ambiti di competenza delle Autorità competenti;
- il Regolamento (UE) 2016/429 stabilisce il quadro normativo in materia di sanità animale, rafforzando l’approccio integrato alla prevenzione e gestione dei rischi sanitari;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, nonché la normativa attuativa vigente, disciplina la prevenzione e il controllo delle malattie animali trasmissibili agli animali o all’uomo e definisce, per i profili di competenza, il ruolo del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale;
- il Piano Regionale della Prevenzione della Regione Campania prevede specifiche azioni finalizzate alla prevenzione e gestione delle emergenze in sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare e sanità pubblica, nell’ambito dell’approccio integrato “One Health”;

- la normativa vigente attribuisce alle Aziende Sanitarie Locali le competenze operative in materia di prevenzione, sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, benessere animale e gestione delle emergenze sul territorio;
- la gestione delle emergenze richiede un approccio multidisciplinare, integrato e coordinato tra sistema sanitario, sistema universitario, istituti di ricerca, enti territoriali e sistema di protezione civile, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto;
- la complessità delle attività di previsione, prevenzione, preparazione, risposta e supporto alla gestione delle emergenze richiede l'impiego coordinato di competenze specialistiche, modelli organizzativi integrati, strumenti informativi, attività formative e supporto tecnico-scientifico;
- talune attività rientranti nei Livelli Essenziali di Assistenza sono caratterizzate da elevata complessità e richiedono forme coordinate di supporto tecnico-specialistico alle Aziende Sanitarie Locali;
- al funzionamento del CeRVEnE partecipano, ciascuno nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, la Regione Campania, l'ASL Salerno, l'Università degli Studi di Napoli Federico II e l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
- il CeRVEnE opera esclusivamente quale struttura di supporto tecnico-scientifico e operativo alle Aziende Sanitarie Locali e alla Regione Campania, senza esercizio di funzioni sostitutive, autoritative, ispettive o sanzionatorie;
- le attività diagnostiche di laboratorio restano di competenza dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
- il CeRVEnE opera in raccordo funzionale con il Sistema regionale di protezione civile e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti, senza sostituirsi agli organi titolari delle funzioni di direzione, coordinamento e gestione delle emergenze;
- le attività del Centro sono svolte nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate dalla Regione Campania con propri atti di programmazione e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo specifici provvedimenti regionali;
- sussiste l'esigenza di assicurare uniformità, coordinamento, efficacia ed omogeneità delle attività sul territorio regionale, garantendo altresì il raccordo istituzionale, la tracciabilità dei processi e la prevenzione di sovrapposizioni o duplicazioni di interventi;
- il presente Protocollo disciplina esclusivamente il CeRVEnE e non modifica competenze, funzioni, assetti o attività degli altri Centri di Riferimento Regionali;
- il Centro opera in coordinamento con gli altri Centri di Riferimento Regionali e con le strutture del Servizio Sanitario Regionale, evitando sovrapposizioni e duplicazioni di attività;
- gli obiettivi, le attività e le modalità organizzative del CeRVEnE sono definiti in coerenza con gli atti istitutivi regionali e con i documenti tecnico-operativi eventualmente allegati agli stessi;
- le Parti intendono disciplinare, con il presente Protocollo, la governance, le modalità di attivazione delle attività, i limiti funzionali, le responsabilità, gli aspetti finanziari e le modalità di monitoraggio e controllo;

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Protocollo, le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto, natura giuridica e finalità del CeRVEnE

1. Il presente Protocollo disciplina l'assetto organizzativo e funzionale del Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione e Gestione delle Emergenze, denominato CeRVEnE, quale articolazione tecnico-operativa del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il CeRVEnE opera al fine di assicurare supporto specialistico, tecnico-scientifico, organizzativo, formativo e operativo nelle attività di previsione, prevenzione, preparazione e supporto alla gestione delle emergenze di interesse per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare, la sanità

animale, il benessere animale e le produzioni zootecniche e apistiche, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti competenti.

3. Il CeRVEnE opera esclusivamente quale struttura di supporto tecnico-scientifico e operativo, senza esercizio di funzioni sostitutive o surrogatorie rispetto alle Aziende Sanitarie Locali, né assunzione di competenze gestionali, amministrative, contabili, negoziali, autoritative, ispettive o sanzionatorie proprie delle medesime.
4. Il CeRVEnE non è dotato di autonoma soggettività giuridica e non dispone di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, negoziale o gestionale.
5. Il Centro non costituisce struttura organizzativa autonoma né centro di costo e opera senza gestione diretta di risorse finanziarie.
6. Il CeRVEnE opera nell'ambito della programmazione e degli indirizzi della Regione Campania, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale vigente.
7. Le finalità del CeRVEnE sono orientate a:
 - a. assicurare uniformità degli indirizzi tecnico-operativi e omogeneità delle attività sul territorio regionale in materia di prevenzione e gestione delle emergenze di interesse per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;
 - b. fornire supporto tecnico-specialistico di secondo livello alle Aziende Sanitarie Locali e alla Regione Campania nelle attività di previsione, prevenzione, preparazione e gestione delle emergenze;
 - c. supportare la predisposizione di piani, manuali, procedure operative, linee guida e strumenti tecnici in materia di emergenze;
 - d. promuovere un sistema strutturato di referenti e raccordi funzionali con le Aziende Sanitarie Locali, al fine di garantire coordinamento operativo, tempestività degli interventi e tracciabilità dei processi;
 - e. promuovere, organizzare e supportare attività di formazione, aggiornamento, addestramento ed esercitazione rivolte al personale del Servizio Sanitario Regionale, agli operatori istituzionali e ai soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze;
 - f. organizzare e supportare la raccolta, l'analisi, l'aggiornamento e la diffusione della documentazione tecnico-scientifica nel campo delle emergenze;
 - g. sviluppare e consolidare il raccordo funzionale con il Sistema regionale di protezione civile e con gli altri soggetti istituzionalmente competenti;
 - h. creare e mantenere un sistema strutturato di relazioni con Centri di referenza, enti, istituti e organismi competenti nel settore della prevenzione e gestione delle emergenze;
 - i. progettare, organizzare e supportare esercitazioni regionali, simulazioni e attività addestrative nello specifico ambito delle emergenze;
 - j. promuovere la tutela delle produzioni zootecniche, apistiche e agroalimentari nelle situazioni emergenziali;
 - k. supportare la Regione Campania e le Aziende Sanitarie Locali nelle attività di monitoraggio, analisi del rischio, ricerca applicata e comunicazione del rischio;
 - l. porre in essere ogni altra attività tecnico-operativa coerente con le finalità del CeRVEnE, nei limiti delle autorizzazioni e della programmazione regionale.

Articolo 2 – Definizioni e ambito territoriale

1. Ai fini del presente Protocollo si intendono per:

- a. “Regione”: la Regione Campania – Direzione Generale competente in materia di tutela della salute, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria;
 - b. “RSV”: il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, ai sensi della normativa vigente;
 - c. “CeRVEnE”: il Centro Regionale di Riferimento per la Prevenzione e Gestione delle Emergenze;
 - d. “Aziende Sanitarie Locali” o “AA.SS.LL.”: le Aziende Sanitarie Locali della Regione Campania;
 - e. “ASL Salerno”: l’Azienda Sanitaria Locale presso cui è incardinata la Direzione Tecnica del CeRVEnE;
 - f. “IZSM”: l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno;
 - g. “Università”: l’Università degli Studi di Napoli Federico II – Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali;
 - h. “Richiesta”: ogni istanza di supporto tecnico-specialistico o di intervento operativo indirizzata al CeRVEnE;
 - i. “OERV”: l’Osservatorio Epidemiologico Regionale Veterinario, ovvero altra struttura regionale equivalente con funzioni di supporto tecnico-scientifico per l’analisi epidemiologica, il monitoraggio e l’elaborazione dati;
 - j. “Sistema di protezione civile”: l’insieme delle strutture, competenze e attività coordinate a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale per la previsione, prevenzione e gestione delle emergenze, secondo la normativa vigente;
 - k. “Autorità competenti”: le Aziende Sanitarie Locali e gli altri soggetti individuati dalla normativa vigente per l’esercizio delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, sicurezza alimentare, controllo ufficiale, vigilanza, protezione civile o gestione dell’emergenza.
2. L’ambito territoriale di operatività del CeRVEnE coincide con l’intero territorio della Regione Campania.
 3. Le attività del CeRVEnE sono svolte in coerenza con la programmazione regionale, secondo le priorità definite dalla Regione e in funzione delle esigenze delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti istituzionalmente competenti.
 4. Restano escluse dall’ambito del presente Protocollo le attività proprie di altri Centri di Riferimento Regionali, salvo specifici raccordi autorizzati dalla Regione Campania.

Articolo 3 – Governance, indirizzo e coordinamento regionale

1. La Regione Campania esercita, per il tramite della Direzione Generale competente in materia di tutela della salute, prevenzione collettiva e sanità pubblica veterinaria, le funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento, controllo e vigilanza sulle attività del CeRVEnE, assicurandone la coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con gli atti di indirizzo vigenti.
2. Il coordinamento tecnico-operativo del CeRVEnE è assicurato dalla struttura regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria.
3. Il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale esercita le funzioni di coordinamento tecnico-operativo del CeRVEnE, assicurando il raccordo tra le attività del Centro e la programmazione regionale.
4. Al fine di garantire il raccordo istituzionale e l’armonizzazione delle attività, è istituito il Tavolo di Coordinamento del CeRVEnE, con funzioni di pianificazione, indirizzo tecnico-operativo, monitoraggio e verifica.

5. Il Tavolo di Coordinamento è composto da:
 - a. il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, o suo delegato, che lo presiede;
 - b. un rappresentante della Direzione Generale regionale competente;
 - c. il Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Salerno, o suo delegato;
 - d. il Direttore Tecnico del CeRVEnE;
 - e. il Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria e Produzioni Animali dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, o suo delegato;
 - f. il Direttore Generale dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno, o suo delegato;
 - g. eventuali ulteriori componenti o esperti individuati dalla Regione Campania in relazione a specifiche esigenze, senza diritto a compensi aggiuntivi.
6. Il Tavolo di Coordinamento opera secondo le modalità definite dalla Regione Campania e assicura il raccordo tra i soggetti istituzionali coinvolti, nel rispetto delle competenze attribuite a ciascuno.
7. La partecipazione al Tavolo non comporta compensi, gettoni, rimborsi o altri oneri ulteriori, salvo diversa disposizione espressamente prevista dalla normativa vigente.
8. Il Tavolo promuove il raccordo funzionale con il Sistema regionale di protezione civile e con gli altri enti competenti, senza attribuzione di funzioni gestionali autonome al CeRVEnE.

Articolo 4 – Direzione tecnica e organizzazione operativa

1. La Direzione Tecnica del CeRVEnE è affidata a un Dirigente Medico Veterinario dell'ASL Salerno, individuato dal Direttore Generale della medesima Azienda secondo le procedure organizzative interne, previa condivisione con il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale.
2. Entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente Protocollo, il Direttore Generale dell'ASL Salerno provvede alla designazione del Direttore Tecnico e ne assicura la tempestiva comunicazione alla Regione Campania.
3. In caso di vacanza, cessazione o sostituzione dell'incarico, il Direttore Generale dell'ASL Salerno provvede alla nuova designazione con le medesime modalità, assicurando la continuità operativa del CeRVEnE e la tempestiva comunicazione alla Regione Campania.
4. Il Direttore Tecnico:
 - a. assicura l'attuazione delle direttive e della programmazione regionale in materia di prevenzione e gestione delle emergenze;
 - b. coordina il personale e le attività operative del CeRVEnE, garantendo il raccordo con le Aziende Sanitarie Locali e con gli altri soggetti istituzionalmente coinvolti;
 - c. garantisce la tracciabilità delle attività svolte, nonché la produzione di report, relazioni tecniche e rendicontazioni secondo le modalità definite dalla Regione Campania;
 - d. cura l'istruttoria tecnica delle richieste di supporto e assicura il raccordo con il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale;
 - e. supporta la predisposizione di piani, procedure operative, manuali, modelli organizzativi ed esercitazioni nel campo delle emergenze, in coerenza con gli indirizzi regionali;
 - f. segnala tempestivamente criticità, conflitti di competenza o rischi di duplicazione;
 - g. cura la relazione tecnica annuale sulle attività svolte;
 - h. collabora con gli Uffici regionali competenti per la gestione di attività complesse concernenti la prevenzione e gestione delle emergenze.

5. Il Direttore Tecnico opera:
 - a. con dipendenza giuridica, amministrativa e contabile dall'ASL Salerno;
 - b. in posizione di responsabilità funzionale nei confronti della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, limitatamente alle attività disciplinate dal presente Protocollo e nel rispetto degli atti di indirizzo regionali.
6. La sostituzione del Direttore Tecnico è disposta con provvedimento motivato del Direttore Generale dell'ASL Salerno, previa condivisione con il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale.
7. I responsabili delle aree funzionali sono individuati dall'ASL Salerno, su proposta del Direttore Tecnico, nel rispetto della programmazione regionale e sentito il Tavolo di Coordinamento.

Articolo 5 – Attività istituzionali e articolazione operativa del CeRVEnE

1. Il CeRVEnE, nell'ambito della programmazione regionale e nel rispetto delle competenze delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti istituzionalmente competenti, svolge attività di:
 - a. supporto tecnico-specialistico di secondo livello alle Aziende Sanitarie Locali in materia di previsione, prevenzione, preparazione e gestione delle emergenze di interesse per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;
 - b. supporto tecnico alla predisposizione di piani, manuali, procedure operative, strumenti informativi e modelli organizzativi per la gestione delle emergenze;
 - c. analisi del rischio, monitoraggio, raccolta ed elaborazione dati relativi alle emergenze di interesse per la sanità pubblica veterinaria, la sicurezza alimentare e le produzioni zootecniche e apistiche;
 - d. supporto alla gestione di eventi straordinari ed emergenziali in ambito sanitario, veterinario, alimentare, ambientale e zootecnico;
 - e. ricerca applicata, sviluppo di modelli operativi e innovazione tecnologica in materia di prevenzione e gestione delle emergenze;
 - f. formazione, aggiornamento professionale, addestramento, esercitazioni e informazione rivolti al personale del Servizio Sanitario Regionale, agli operatori istituzionali e agli altri soggetti coinvolti nella gestione delle emergenze;
 - g. supporto tecnico agli Uffici regionali e alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione di problematiche complesse.
2. Le attività del CeRVEnE:
 - a. sono svolte esclusivamente in funzione di supporto tecnico-scientifico e operativo;
 - b. non comportano esercizio di funzioni autoritative, ispettive, sanzionatorie, di protezione civile o di direzione dell'emergenza, che restano in capo alle Autorità e agli Enti competenti individuati dalla normativa vigente;
 - c. sono realizzate nell'ambito delle strutture e sotto la responsabilità organizzativa e funzionale delle Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti o degli altri Enti istituzionalmente competenti;
 - d. non sostituiscono le attività ordinarie ed emergenziali attribuite ai Servizi territoriali, agli organi di protezione civile e agli altri soggetti istituzionali competenti.
3. Il CeRVEnE opera sulla base di un programma di attività definito dalla Regione Campania, che comprende, in particolare:

- a) monitoraggio delle problematiche e dei rischi correlati alle emergenze di interesse sanitario, veterinario, alimentare, ambientale, zootecnico e apistico;
 - b) sviluppo e applicazione di modelli innovativi e strumenti tecnici per la gestione delle emergenze;
 - c) supporto tecnico alla definizione di indirizzi regionali, procedure, protocolli operativi e strumenti di omogeneizzazione delle attività territoriali;
 - d) supporto tecnico agli Uffici regionali e alle Aziende Sanitarie Locali per la gestione di problematiche complesse;
 - e) promozione e sviluppo di attività di ricerca applicata finalizzate all'individuazione, prevenzione e gestione dei rischi emergenziali;
 - f) realizzazione di attività formative, addestrative ed esercitative;
 - g) promozione di attività di informazione e sensibilizzazione rivolte ai soggetti istituzionali e agli operatori coinvolti.
4. Le attività del CeRVEnE sono articolate in Aree operative funzionali, prive di autonomia gestionale e organizzativa, coordinate dal Direttore Tecnico e definite nel rispetto della programmazione regionale.
5. Il Centro si articola nelle seguenti Aree:

A) Area “Pianificazione, procedure operative e supporto tecnico alle emergenze”

L'Area assicura supporto tecnico-specialistico alla Regione Campania, alle Aziende Sanitarie Locali e agli altri soggetti istituzionalmente competenti nella predisposizione e nell'aggiornamento di strumenti operativi per la prevenzione e gestione delle emergenze.

In particolare:

- a) supporta la predisposizione di piani, manuali, procedure operative e strumenti tecnici in materia di emergenze;
- b) contribuisce alla definizione di modelli organizzativi per la gestione delle emergenze di interesse per la sanità pubblica veterinaria e la sicurezza alimentare;
- c) supporta le Aziende Sanitarie Locali nella gestione tecnica delle emergenze, nei limiti delle competenze istituzionali e delle autorizzazioni ricevute;
- d) favorisce il raccordo funzionale con il Sistema regionale di protezione civile e con gli altri soggetti coinvolti;
- e) contribuisce alla predisposizione di mappe di rischio, scenari operativi e strumenti di supporto decisionale;
- f) supporta la comunicazione del rischio secondo gli indirizzi regionali.

B) Area “Formazione, addestramento, documentazione ed esercitazioni”

L'Area assicura attività formative, documentali, addestrative ed esercitative in materia di prevenzione e gestione delle emergenze.

In particolare:

- a) a) programma e supporta la formazione del personale dei Servizi veterinari, dei Servizi di sicurezza alimentare e degli altri operatori coinvolti nella gestione delle emergenze;
- b) b) organizza corsi, seminari, incontri tecnici, esercitazioni e simulazioni operative;
- c) c) predispone materiali didattici, documentali e divulgativi;
- d) d) cura la raccolta, l'aggiornamento e la sistematizzazione della documentazione tecnico-scientifica nel campo delle emergenze;

- e) e) supporta la realizzazione di percorsi formativi avanzati, anche in raccordo con l'Università e con l'IZSM;
- f) f) favorisce l'omogeneizzazione delle competenze operative sul territorio regionale.

C) Area “Ricerca applicata, innovazione e analisi del rischio”

L'Area assicura supporto scientifico e metodologico per lo sviluppo di modelli innovativi applicati alla prevenzione e gestione delle emergenze.

In particolare:

- a) promuove progetti di ricerca applicata in materia di emergenze sanitarie, veterinarie, alimentari, ambientali, zootecniche e apistiche;
- b) sviluppa modelli di analisi del rischio, continuità operativa e gestione organizzativa delle emergenze;
- c) favorisce la partecipazione, previa autorizzazione regionale, a programmi e bandi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- d) supporta l'elaborazione di indicatori, report tecnici e strumenti di monitoraggio;
- e) promuove il raccordo scientifico con Università, IZSM, Centri di referenza, enti di ricerca e altri soggetti istituzionali competenti;
- f) contribuisce alla valutazione degli esiti delle attività formative, esercitative e operative.

D) Area “Emergenze apistiche, tutela degli impollinatori e produzioni zootecniche”

L'Area assicura supporto tecnico-scientifico in materia di emergenze che interessano l'apicoltura, gli impollinatori e le produzioni zootecniche.

In particolare:

- a) supporta la Regione e le Aziende Sanitarie Locali nella gestione tecnica delle criticità sanitarie e ambientali che interessano il comparto apistico e gli impollinatori;
- b) contribuisce alla predisposizione di protocolli operativi per la gestione delle emergenze apistiche;
- c) promuove attività formative e informative rivolte al personale sanitario e agli operatori del settore;
- d) supporta lo sviluppo di progetti di ricerca applicata sulle patologie degli alveari, sugli eventi di spopolamento e sui fattori di rischio ambientali;
- e) favorisce il raccordo con istituzioni, associazioni di settore ed enti competenti, nei limiti delle autorizzazioni regionali;
- f) supporta la tutela delle produzioni zootecniche nelle situazioni emergenziali, in raccordo con gli Enti competenti.

6. Le attività del CeRVEnE:

- a) sono svolte dall'ASL Salerno, presso la sede operativa individuata, nonché, ove previsto, in raccordo con le Aziende Sanitarie Locali territorialmente competenti;
- b) si avvalgono del supporto tecnico-scientifico dell'IZSM e dell'Università degli Studi di Napoli Federico II, ciascuno per le rispettive competenze;
- c) sono attivate nel rispetto delle modalità di autorizzazione, coordinamento e tracciabilità previste dal presente Protocollo.

Articolo 6 – Rapporti con le Aziende Sanitarie Locali e modalità di intervento

1. Il CeRVEnE opera a supporto delle Aziende Sanitarie Locali, senza esercizio di poteri sostitutivi e senza interferire con le responsabilità gestionali, organizzative, sanitarie e decisionali attribuite alle medesime.
2. L'attivazione delle attività del CeRVEnE avviene esclusivamente previa autorizzazione della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale.
3. Gli interventi del CeRVEnE sono attivati:
 - a) su richiesta formale dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente;
 - b) su disposizione della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale;
 - c) nell'ambito della programmazione regionale;
 - d) in presenza di esigenze straordinarie o emergenziali riconosciute dalla Regione Campania.
4. L'attivazione e l'esecuzione degli interventi avvengono nel rispetto delle competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti istituzionalmente competenti, secondo le modalità di coordinamento definite dal presente Protocollo.
5. In caso di interventi sul territorio, la responsabilità organizzativa, sanitaria e operativa resta in capo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente o all'Ente istituzionalmente competente, ferma restando la funzione di supporto tecnico-specialistico del CeRVEnE.

Articolo 7 – Ruolo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno e dell'Università

1. L'IZSM, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, assicura supporto tecnico-scientifico, diagnostico, laboratoristico, epidemiologico e metodologico alle attività del CeRVEnE.
2. Resta ferma la competenza dell'IZSM per le attività diagnostiche di laboratorio.
3. L'IZSM non esercita funzioni di indirizzo, coordinamento o gestione del CeRVEnE, che restano attribuite alla Regione Campania secondo quanto previsto dal presente Protocollo.
4. L'Università degli Studi di Napoli Federico II, per il tramite del Dipartimento competente, assicura supporto scientifico, formativo e di ricerca applicata alle attività del CeRVEnE, favorendo lo sviluppo di protocolli operativi, percorsi formativi e iniziative di ricerca applicata.
5. Le attività di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto delle competenze istituzionali dei soggetti coinvolti e secondo le modalità di autorizzazione e coordinamento previste dal presente Protocollo.

Articolo 8 – Assenza di autonomia e limiti all'attività negoziale

1. Il CeRVEnE è privo di autonoma soggettività giuridica e non è dotato di autonomia amministrativa, contabile, patrimoniale, gestionale o negoziale.
2. Il Centro non costituisce struttura organizzativa autonoma né centro di costo e opera senza gestione diretta di risorse finanziarie.
3. Esso opera esclusivamente quale struttura tecnico-operativa funzionale del Servizio Sanitario Regionale, nell'ambito della programmazione e degli indirizzi della Regione Campania.

4. È fatto espresso divieto al CeRVEnE, nonché ai soggetti che operano a qualsiasi titolo nell'ambito dello stesso, di porre in essere attività aventi rilevanza esterna, salvo preventiva autorizzazione scritta della Regione Campania.
5. In particolare, è vietato:
 - a) stipulare convenzioni, accordi, protocolli d'intesa o altre forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati;
 - b) assumere obbligazioni, impegni di spesa o comunque determinare oneri diretti o indiretti a carico della Regione Campania, delle Aziende Sanitarie Locali o di terzi;
 - c) adottare atti, dichiarazioni o comunicazioni aventi rilevanza esterna in nome e per conto della Regione Campania;
 - d) rilasciare pareri ufficiali, attestazioni o certificazioni non espressamente richiesti o autorizzati dalla Regione Campania o dall'Azienda Sanitaria Locale competente;
 - e) attivare, gestire o utilizzare siti web, piattaforme digitali, canali informativi o profili social riconducibili al CeRVEnE in assenza di preventiva autorizzazione regionale.
6. Le attività poste in essere in violazione del presente articolo non producono effetti nei confronti della Regione Campania e restano nella responsabilità esclusiva dei soggetti che le hanno adottate.

Articolo 9 – Gestione delle richieste, tracciabilità e ruolo del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale

1. Le richieste di supporto tecnico-operativo e di intervento indirizzate al CeRVEnE sono trasmesse al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale mediante canali istituzionali idonei a garantire protocollazione, conservazione e tracciabilità.
2. Qualora una richiesta pervenga direttamente al CeRVEnE, il Centro è tenuto a trasmetterla senza ritardo al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale e non può procedere alla relativa istruttoria o esecuzione in assenza di preventiva autorizzazione.
3. L'attivazione delle attività del CeRVEnE avviene previa autorizzazione della Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, salvo le attività già previste nel programma annuale approvato.
4. Le attività svolte dal CeRVEnE sono oggetto di registrazione e tracciabilità.
5. Al termine delle attività, il CeRVEnE redige apposita relazione tecnica e la trasmette alla Regione Campania, per il tramite del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, secondo format e modalità definite dalla Regione.

Articolo 10 – Funzione di supporto al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale e integrazione nella Carta dei servizi

1. Il CeRVEnE opera quale struttura di supporto tecnico-operativo del Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, in coerenza con la normativa vigente e con gli atti regionali di organizzazione dei servizi veterinari.
2. Nell'ambito delle attività di competenza, il CeRVEnE assicura supporto al Responsabile del Servizio Veterinario Regionale per lo svolgimento delle funzioni di coordinamento, indirizzo tecnico e monitoraggio, nel rispetto delle attribuzioni istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali.

3. Le attività del CeRVEnE possono essere ricomprese nella Carta dei servizi della struttura regionale competente in materia di prevenzione e sanità pubblica veterinaria, quale articolazione operativa funzionalmente integrata.
4. Nell'ambito delle attività di cui ai commi precedenti, il CeRVEnE:
 - a) fornisce supporto tecnico-specialistico per la formulazione di riscontri a quesiti, pareri e richieste di chiarimento di competenza della Regione;
 - b) contribuisce allo svolgimento di attività tecnico-operative secondo le direttive impartite dal Responsabile del Servizio Veterinario Regionale;
 - c) assicura il supporto istruttorio e operativo per l'attuazione di iniziative, programmi e interventi regionali;
 - d) supporta la predisposizione di strumenti tecnici funzionali alla gestione delle emergenze, nei limiti della programmazione regionale.
5. Resta ferma l'assenza di autonoma soggettività giuridica del CeRVEnE e il rispetto delle competenze istituzionali delle Aziende Sanitarie Locali e degli altri soggetti competenti.

Articolo 11 – Strutture, beni e risorse: titolarità, disponibilità e criteri di utilizzo

1. Le strutture, i beni strumentali e le dotazioni destinate alle attività del CeRVEnE, ancorché realizzati o potenziati con risorse regionali, restano nella titolarità dell'Ente proprietario o assegnatario, che ne assicura la gestione amministrativa, tecnica e logistica nel rispetto della normativa vigente.
2. Le strutture e le risorse rese disponibili dall'ASL Salerno sono destinate alle finalità del presente Protocollo e devono essere utilizzate secondo le priorità definite dalla Regione Campania, a favore dell'intero territorio regionale.
3. Il Responsabile del Servizio Veterinario Regionale, nell'ambito delle funzioni di coordinamento e indirizzo, individua le priorità di utilizzo delle strutture e delle risorse del CeRVEnE, evitando duplicazioni di attività e garantendo equa distribuzione degli interventi.
4. Resta ferma la titolarità e la gestione amministrativa, patrimoniale, logistica, manutentiva e assicurativa delle strutture e dei beni in capo all'Ente titolare.

Articolo 12 – Flussi informativi, trattamento dei dati e riservatezza

1. I flussi informativi generati nell'ambito delle attività del CeRVEnE sono finalizzati al supporto della programmazione, del monitoraggio e delle funzioni istituzionali del Servizio Sanitario Regionale.
2. Le Parti garantiscono che accesso, gestione e trattamento dei dati avvengano nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 e della normativa nazionale applicabile.
3. Le basi dati, i sistemi informativi, i cruscotti di monitoraggio e la reportistica connessi alle attività del CeRVEnE sono gestiti secondo le modalità e le regole tecniche definite dalla Regione Campania.
4. È fatto espresso divieto di diffusione, comunicazione o utilizzo non autorizzato di dati, informazioni, immagini o documenti relativi alle attività del CeRVEnE.
5. Restano ferme le responsabilità dei soggetti autorizzati al trattamento dei dati.

6. I ruoli privacy delle Parti sono disciplinati, ove necessario, mediante separati atti di designazione, contitolarità o nomina a responsabile del trattamento.

Articolo 13 – Pubblicazioni scientifiche, proprietà intellettuale e utilizzo del nome

1. Le attività di ricerca applicata, le pubblicazioni scientifiche e i contributi tecnico-scientifici derivanti da attività svolte nell'ambito del CeRVEnE sono preventivamente sottoposti a condivisione con la Regione Campania e soggetti ad autorizzazione regionale.
2. Le pubblicazioni autorizzate riportano, secondo le indicazioni fornite dalla Regione Campania, il riferimento al CeRVEnE e alla Regione Campania, ferma restando l'autonomia scientifica dei soggetti accademici e degli enti di ricerca coinvolti.
3. I diritti di proprietà intellettuale relativi ai risultati delle attività svolte nell'ambito del CeRVEnE sono disciplinati nel rispetto della normativa vigente e delle competenze istituzionali dei soggetti partecipanti.
4. La titolarità dei dati, delle banche dati, dei report e degli strumenti informativi prodotti nell'ambito delle attività istituzionali del CeRVEnE resta disciplinata dagli atti regionali, dalla normativa vigente e dagli eventuali accordi specifici tra le Parti, ferma restando la disponibilità dei dati per le finalità istituzionali della Regione Campania.
5. L'utilizzo della denominazione "CeRVEnE" e dei riferimenti istituzionali della Regione Campania è consentito esclusivamente per finalità coerenti con il presente Protocollo e previa autorizzazione regionale.
6. È fatto divieto di utilizzare il nome, i riferimenti istituzionali o i risultati delle attività del CeRVEnE per finalità non autorizzate o comunque non riconducibili alle attività istituzionali, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente.

Articolo 14 – Comunicazione istituzionale, utilizzo dei loghi e strumenti digitali

1. L'identità visiva, i loghi e i format istituzionali relativi al CeRVEnE sono definiti e disciplinati dalla Regione Campania.
2. È fatto espresso divieto di utilizzare loghi, denominazioni o segni distintivi riconducibili al CeRVEnE o alla Regione Campania, nonché di attivare, gestire o utilizzare siti web, portali, piattaforme digitali, canali social o altri strumenti di comunicazione, in assenza di preventiva autorizzazione regionale.
3. Le comunicazioni esterne relative ad attività, risultati, eventi o criticità afferenti al CeRVEnE sono effettuate esclusivamente tramite i canali istituzionali autorizzati.
4. Le attività di comunicazione del rischio sono svolte secondo gli indirizzi della Regione Campania e in raccordo con le Autorità competenti, nel rispetto delle competenze istituzionali di ciascun soggetto.
5. L'utilizzo non autorizzato di loghi, strumenti digitali o canali di comunicazione comporta l'esclusione della riconducibilità delle relative attività al CeRVEnE e alla Regione Campania, fatta salva ogni ulteriore responsabilità prevista dalla normativa vigente.

Articolo 15 – Trasparenza, prevenzione della corruzione, conflitti di interesse e incompatibilità

1. Le Parti assicurano il rispetto degli obblighi in materia di trasparenza, prevenzione della corruzione e integrità, in conformità alla normativa vigente e ai rispettivi strumenti organizzativi.
2. I componenti del Tavolo di Coordinamento, il Direttore Tecnico, i responsabili delle aree funzionali e il personale a qualsiasi titolo coinvolto nelle attività del CeRVEnE sono tenuti a dichiarare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale.
3. Eventuali situazioni di conflitto di interesse, sopravvenute o non precedentemente dichiarate, devono essere comunicate senza ritardo e comportano l'obbligo di astensione dalle attività cui il conflitto si riferisce.
4. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità, inconfiribilità, codici di comportamento e responsabilità disciplinare.

Articolo 16 – Aspetti finanziari, rendicontazione e monitoraggio

1. Le risorse finanziarie eventualmente assegnate dalla Regione Campania per lo svolgimento delle attività del CeRVEnE sono utilizzate nel rispetto degli atti di programmazione e assegnazione, nonché delle disposizioni vigenti in materia di contabilità pubblica e gestione delle risorse del Servizio Sanitario Regionale.
2. Il CeRVEnE non dispone di autonomia contabile e non può assumere direttamente impegni di spesa.
3. Le attività sono svolte nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, salvo specifici atti regionali.
4. Sono ammissibili esclusivamente le spese:
 - a) coerenti con il programma approvato;
 - b) preventivamente autorizzate;
 - c) necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali;
 - d) documentate da idonei giustificativi;
 - e) tracciabili;
 - f) rendicontate secondo le modalità stabilite dalla Regione.
5. Il CeRVEnE è tenuto alla rendicontazione periodica delle attività svolte, con riferimento agli output prodotti, ai tempi di realizzazione e alle risorse impiegate.
6. Il Tavolo di Coordinamento approva il piano annuale delle attività del CeRVEnE e il relativo rapporto di consuntivazione.
7. Con cadenza semestrale, il Direttore Tecnico, con il supporto dell'OERV o di altra struttura regionale equivalente, predispone un report di monitoraggio intermedio.
8. Con cadenza annuale, il Direttore Tecnico predispone:
 - a) la relazione consuntiva delle attività svolte nell'anno precedente;
 - b) la programmazione operativa per l'anno successivo;
 - c) la rendicontazione economica delle risorse impiegate;
 - d) l'indicazione degli output prodotti e degli indicatori di risultato.
9. La liquidazione delle somme eventualmente spettanti agli Enti partecipanti avviene solo previa verifica amministrativo-contabile della documentazione prodotta.

10. La tracciabilità delle attività, dei flussi informativi e della rendicontazione può essere assicurata anche mediante l'utilizzo dei sistemi informativi regionali, ove applicabili.

Articolo 17 – Responsabilità, sicurezza e coperture assicurative

1. Le attività svolte dal personale afferente alle Parti nell'ambito del CeRVEnE si intendono espletate nell'ambito dei rispettivi rapporti di servizio.
2. In caso di attività svolte sul territorio, la responsabilità organizzativa e la gestione operativa degli interventi restano in capo all'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente o all'Ente istituzionalmente competente, ferma restando la funzione di supporto tecnico-specialistico del CeRVEnE.
3. Restano ferme le coperture assicurative, le tutele e le responsabilità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti interni dei singoli Enti.
4. Il CeRVEnE non assume responsabilità autonome, non essendo soggetto giuridico distinto dalle Parti.

Articolo 18 – Durata, modifiche e recesso

1. Il presente Protocollo ha durata quinquennale, decorrente dalla data della sua sottoscrizione.
2. Entro dodici mesi dalla sottoscrizione deve essere approvato il primo programma annuale delle attività.
3. Eventuali modifiche o integrazioni al presente Protocollo sono adottate in forma scritta e sottoscritte da tutte le Parti.
4. Ciascuna Parte può recedere dal presente Protocollo mediante comunicazione scritta da inviarsi con un preavviso non inferiore a tre mesi.
5. Il recesso non pregiudica il completamento delle attività già autorizzate, salvo diversa disposizione della Regione Campania per comprovati motivi di urgenza, sanità pubblica o interesse pubblico.

Articolo 19 – Foro competente e clausole finali

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Protocollo è competente in via esclusiva il Foro di Napoli.
2. Il presente Protocollo si adegua automaticamente alle sopravvenienze normative che incidano sul suo oggetto e sulle modalità operative.
3. Dall'attuazione del presente Protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica oltre quelli eventualmente previsti da specifici atti regionali di programmazione, assegnazione e impegno.
4. Il presente Protocollo è sottoscritto mediante firma digitale o firma autografa, secondo le modalità consentite dall'ordinamento vigente, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ove dovuta.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Napoli, ____ / ____ / _____

Per la Regione Campania

Per l'ASL Salerno

Per l'Università degli Studi di Napoli Federico II

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno
